

# Osservatorio sulle fonti

## LA LINGUA DELLE AULE PARLAMENTARI, LA LINGUA DELLA COSTITUZIONE E LA LINGUA DELLA LEGGE\*

di Pasquale Costanzo\*\*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il linguaggio normativo nel sistema delle fonti. – 3. La dimensione politica tra norma e linguaggio. – 4. Il linguaggio legislativo e la comunicazione pubblica. – 5. La sincerità del legislatore. – 6. Il confezionamento linguistico della legge. – 7. Quale fondamento costituzionale delle regole di *drafting*. – 8. La difficile giustiziabilità del *drafting* legislativo. – 9. Il muto linguaggio del legislatore. – 10. Il legislatore digitale. – 11. Cenni conclusivi.

### 1. Premessa

Se lo studio dell'uso della lingua non appare in generale privo di complessità, tutti i contributi della sessione hanno messo in luce come anche la riflessione sul più specifico aspetto del linguaggio del legislatore comporti una nutrita serie di problematiche.

Per diverso aspetto, il confronto ha messo, preliminarmente e del tutto opportunamente, in luce, quale sia la prospettiva più confacente al giurista per traguardare la materia, non sovrapponendosi, cioè, ad esempio, a quella del glottologo o a quella dello storico della lingua, ma, in coerenza con i suoi peculiari oggetti di studio, muovendosi sul piano istituzionale e normativo quand'anche il lessico e la semantica della norma siano posti al centro della sua attenzione.

Ciò che non impedisce, tuttavia, di compiacersi per la forte integrazione tra i diversi profili che hanno caratterizzato il dibattito. Se non può dubitarsi, infatti, che, nella materia, si diano egregi contributi teorici ed accurate indagini sul campo, l'impressione in generale è che vi regni un certo atomismo se non una qualche incomunicabilità tra le diverse prospettive rilevanti: la storico-culturale, la sociopolitica, la linguistica, la tecnico-redazionale, l'informatica, per citare solo le principali. Credo, però, che, oggi, a tale rischio si sia ampiamente sfuggiti anche quando l'intonazione sia stata prevalentemente storico-evolutiva, o più attenta all'aspetto del cd. *drafting*, o, ancora, maggiormente rivolta al profilo squisitamente giuridico-politico.

Un ulteriore aspetto che mi pare interessante sottolineare in esordio, di cui, per vero, occorre essere grati agli ideatori del Convegno, è che, come è emerso chiaramente dai vari contributi, se il rapporto tra fonti può e deve studiarsi essenzialmente nell'ottica dell'efficacia e della validità delle norme e in genere delle interazioni di sistema, questo stesso rapporto non è nemmeno insensibile al fattore linguistico in sé e per sé considerato. In tal senso, la Costituzione, come fonte apicale, può considerarsi anche il primo

---

\* Relazione di sintesi della prima sessione del convegno su *La lingua dei giuristi*, organizzato a Pisa-Firenze il 24-25 settembre 2015, nell'ambito delle *VIII Giornate italo-ispino-brasiliane di diritto costituzionale*.

\*\* Professore ordinario di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Genova.

# Osservatorio sulle fonti

fattore di condizionamento linguistico delle fonti sottordinate, e, particolarmente, della legge, che con essa intrattiene il rapporto più diretto, tanto che si potrebbe osservare come proprio il veicolo linguistico marchi spesso il grado di lontananza delle fonti tra loro, la quale, talvolta, può risolversi in una vera e propria deviazione dalla rotta prefissata.

## *2. Il linguaggio normativo nel sistema delle fonti*

È tempo, tuttavia, di tentare una considerazione di sintesi dei lavori della sessione, non senza chiedere anticipatamente venia per il carattere un po' alluvionale che essa potrebbe presentare.

Comincerei, dunque, col sottolineare ancora la pluralità di registri su cui il linguaggio del legislatore può venire in considerazione. Piani – vorrei ora precisare – che non sono unidirezionali e strettamente circoscritti, ma che spesso s'intersecano e si contaminano.

Mi riferisco, innanzi tutto, alla questione se esista un linguaggio “proprio” della Costituzione ed uno “proprio” della legge. Ciò che rinvia al poderoso problema dell'esistenza o meno di indici di riconoscibilità “materiale” di tali fonti e quindi del loro ruolo rispettivo, nonché a quello se, dandosi tale ruolo, esso debba essere reso manifesto proprio dal linguaggio adottato, si direbbe in una con la qualificazione giuridica dell'atto, in nome di una sorta di ordine pubblico costituzionale, la cui violazione creerebbe disarmonie di non poco momento nel sistema.

Saremmo, in altri termini, di fronte ad un dover essere del linguaggio normativo ai diversi livelli, sottintendendosi una sorta di corrispondenza biunivoca tra la formula linguistica e la sua portata assiologica, capace, come tale, di informare sulla “qualità” della fonte, prima ancora di fornire indicazioni sulla sua collocazione nel sistema. Del resto, è di facile verifica come un certo termine utilizzato dalla Costituzione sia molto più denso di significati di quando sia usato da una legge ordinaria.

Ma in altri più generali termini, si potrebbe pensare al linguaggio normativo non solo come veicolo comunicativo di valori, ma anche della generale rilevanza del messaggio veicolato, nel senso che sarebbe già la modulazione linguistica delle prescrizioni a comunicare su che livello intenda muoversi il nomoteta di turno. Sarebbe, dunque, per converso, l'improprietà linguistica a fornire il primo indizio circa l'errore che può viziare l'atto. Da un tale punto di vista, la questione può affliggere, oltre che il rapporto tra Costituzione e legge, anche la dialettica tra tutte le altre fonti: pensiamo per l'Italia alle relazioni tra legge e regolamento, l'una indicativa dei fini e delle regole generali, cioè, delle linee portanti della disciplina, l'altro dei dettagli attuativi; tra legge quadro e legge regionale nelle materie di competenza concorrente; ma anche tra direttive dell'Unione e normativa interna di attuazione; e via dicendo. E non ho dubbi che anche negli ordinamenti spagnolo e brasiliano possano ritrovarsi analoghe situazioni normative.

Inutile sottolineare come, da questo punto di vista, la produzione normativa proceda spesso senza eccessive preoccupazioni. Maggior riflessione sembra però meritare il

# Osservatorio sulle fonti

fatto che sia talvolta la Corte costituzionale a tenere in conto, si potrebbe dire “realisticamente”, più il fine perseguito dal disposto normativo che la sua formulazione stilistica: ancora di recente, ad es., con la sent. n. 153 del 14 luglio 2015, si è ribadito come “norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali possano essere ricondotte nell’ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica” e che “la stessa nozione di principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tenere conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l’accertamento va compiuto e della peculiarità della materia”.

### 3. La dimensione politica tra norma e linguaggio

La divaricazione tra forma e sostanza è venuta, però, peculiarmente in evidenza ragionandosi del reale contenuto politico del linguaggio del legislatore.

Anche un linguaggio perfettamente perspicuo potrebbe, infatti, sottintendere un messaggio, anch’esso chiaramente percepibile, ma che potrebbe andare oltre il significato letterale delle parole.

Di un tale fenomeno, l’osservazione della Costituzione brasiliana del 1988, già rilevante per molti altri aspetti, ci ha proposto un’esperienza davvero esemplare, rilevandosi come non raramente le formule utilizzate abbiano perseguito “anche” finalità più estrinseche quali quella di evitare affronti rischiosi nel passaggio di regime, o di sottolineare con un insistente *refrain* concetti nell’immediato molto spinosi come quello dell’eguaglianza, o ancora di concedere o (non concedere) spazio di manovra ai futuri applicatori (interessante il fatto che successivamente la Corte suprema brasiliana abbia colto l’occasione per configurare in maniera piuttosto ampia le proprie funzioni).

Ciò che, prima di una tecnica di formulazione della norma, ci pare pervenga a realizzare una chiara rivelazione di “costituzione materiale” ....

Ad una tale problematica, per vero, non v’è da sorprendersi che risultino sensibili soprattutto i testi costituzionali e che essa vada affievolendosi con il diminuire dello “spessore” assiologico e gerarchico della fonte in considerazione.

Nel senso indicato, va anche lo stile retorico utilizzato: è il caso del non neutro ricorso alle litoti e alle tautologie, inteso a non esasperare il confronto su temi sensibilissimi o mimetizzante il compromesso ideologico. Così, ad esempio, nella Costituzione italiana i figli illegittimi diventano “figli nati fuori del matrimonio”. Le scuole, che, com’è noto, sono in netta prevalenza confessionali, diventano “scuole non statali”. Dei sindacati ci si accontenta che si organizzino su “base democratica”. Lo sciopero è regolato da “regole”. Gli esuli dei territori perduti o ceduti dall’Italia sono “cittadini non appartenenti alla Repubblica”.

Per converso, può capitare che espressioni che il tempo percepirà come non *politically correct* siano neutralizzate dal legislatore ordinario: così, ad esempio, la carcerazione preventiva muta in custodia cautelare, la razza in etnia, le religioni diverse dalla cattolica in culti minoritari.

# Osservatorio sulle fonti

Né appaia eccessivo prestare attenzione anche alla collocazione topografica delle parti del complessivo “discorso” del Costituente. Nel caso, ancora, della Costituzione italiana del 1947, troviamo – è vero – prioritariamente e solennemente espresso il principio di eguaglianza (art. 3), ma poi – si potrebbe dire – “nelle pieghe” del testo si rinvencono, espresse con formule più discrete, talune eccezioni al principio (ad es., artt. 6, 29, 51, XIII d.t.f.). Si noti, inoltre, come siano state fatte rifluire tra le disposizioni finali quelle che recano parole riferite a disvalori antitetici alla Costituzione repubblicana quali la dittatura fascista, il sistema monarchico e i titoli nobiliari. Come dire che il ripudio di tali nozioni è “visibile” anche per la loro “invisibilità” nel testo vivo della Costituzione!

## 4. Il linguaggio legislativo e la comunicazione pubblica

Le potenzialità del linguaggio legislativo si evidenziano anche su un altro diverso piano, quello, per così dire, corrente della normazione quotidiana, dove un determinato lessico o una certa fraseologia hanno talvolta lo scopo d’“indorare la pillola”, quando non di alzare cortine fumogene sulla realtà normata.

Così, ad esempio, interventi economici non indolori sono somministrati come “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità, il consolidamento dei conti pubblici, la promozione e la tutela della concorrenza e per lo sviluppo industriale e infrastrutturale del Paese” (d.l. n. 201/2011); o come “misure urgenti per la crescita del Paese” (D.L. 83/2012); quando non come “disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” (D.L. 158/2012).

Gli interventi armati diventano missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, che, a loro volta, non intendono muovere guerra, ma “partecipare alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione” (D.L. n. 215/2011).

Anche se non concernenti direttamente il *drafting*, che dire poi della moda più recente di battezzare le iniziative dei Governi con formule che non hanno nessun riscontro testuale nei provvedimenti legislativi? Così, ad esempio, il d.l. n. 69/2013 è denominato “Decreto del fare”, il d.l. n. 145/2013 “Decreto Destinazione Italia”, il d.l. n. 133/2014 “Decreto sblocca Italia”; mentre un d.d.l. conduce alla “Buona Scuola” di cui alla l. n. 107/2015. Si sconta qui la torsione del linguaggio comunicativo determinata dallo slogan: insomma dalla tecnica legislativa alla tecnica pubblicitaria ....

Non diversamente si potrebbe argomentare per la stessa revisione costituzionale in corso, il cui titolo ha già attirato l’attenzione di una sensibile dottrina, che, della complessa formulazione “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”, ha messo in luce l’evidente sovraesposizione di solo alcuni dei diversi contenuti della riforma “funzionalizzata alla acquisizione di consenso nella pubblica opinione” a motivo dell’enfasi posta sulle ragioni del risparmio perseguito, dell’abolizione di enti ritenuti inutili e della mortificazione della cd. casta.

# Osservatorio sulle fonti

Comunque sia, che le tecniche legislative siano strumenti potenti per manipolare le idee e tutelare i potenti è questione abbastanza nota: per le ipotesi più gravi, poi, non resta che ricordare l'intendimento attribuito a torto allo stesso Napoleone, invece che al suo vero autore, Pierre Claude François Daunou, per cui "*Il faut qu'une constitution soit courte et obscure. Elle doit être faite de manière à ne pas gêner l'action du gouvernement*"!

## 5. La sincerità del legislatore

Anche nel linguaggio legislativo, dal *dolus bonus* al *dolus malus* talvolta il passo è breve. Certo è difficile, ad esempio, pensare che una norma codicistica non sia sincera, ma v'è un campo, quello finanziario, in cui il problema sembra porsi, specie con riguardo alle previsioni di entrata (quelle di spesa di solito sono sincere ...).

Un tale questione è al centro di un cospicuo contenzioso costituzionale particolarmente in Francia, dove sono state contestate previsioni finanziarie ritenute mendaci quanto al reale scopo della destinazione di un gettito o quanto alla sottovalutazione di entrate o ancora alla loro sopravvalutazione. Il Consiglio costituzionale, pur talvolta protestando di non essere né il Ministero delle finanze né l'Istituto nazionale di statistica per sottolineare la scivolosità della materia (scivolosa già prima per il legislatore ...), in realtà non ha mai negato il rilievo in termini di giustizia costituzionale della questione, anche se da ritenersi del tutto eccezionale.

Siffatta problematica potrebbe presentarsi adesso anche in Italia, data la nuova formulazione dell'art. 81 della Costituzione intesa a giustificare il mancato perseguimento dell'equilibrio del bilancio in presenza di un ciclo economico avverso. Ma, a ben vedere, non sembra essa già implicata dalla questione delle sussistenze o meno dei presupposti di necessità e di urgenza per l'adozione dei decreti legge? Non è forse una bella patente di insincerità (ma si parlerà – è chiaro – di accertamenti inesatti del Governo ...) la sconfessione da parte della Corte costituzionale dei presupposti richiesti per un decreto legge ai sensi dell'art. 77 della Costituzione? Analogamente, potrebbe ragionarsi per talune leggi regionali che hanno introdotto deroghe e permessi in materia di caccia in violazione della normativa statale ed eurounitaria, mettendo già nel conto l'intervento censorio prima del Governo e poi della Corte costituzionale, con l'evidente scopo di dar tempo intanto di cacciare comunque.

Certo è più frequente che eccessivo tecnicismo, oscurità della legge ed equivocità degli intenti perseguano obiettivi più innocenti, ma non meno discutibili, come quello di rinviare *sine die* una decisione o di lasciare la patata bollente ai giudici, che, si sa, attanagliati come sono da manie di protagonismo, non vedono l'ora di sostituirsi al legislatore .... E qui cade opportuno quanto ricordato circa anche l'addossamento ai giudici del compito di cavare senso compiuto da disposti normativi oscuri: operazione che potrebbe essere ancor più difficoltosa se in più al giudice si chiede di procedere ad un'interpretazione costituzionalmente conforme. Quindi un doppio salto mortale per l'attività ermeneutica!

# Osservatorio sulle fonti

## 6. Il confezionamento linguistico della legge

Accanto alla prospettiva che, con molta approssimazione, ho chiamato istituzionale, si colloca una prospettiva, per così dire, normativa che guarda più direttamente al confezionamento linguistico della norma ed alla sua conformazione sintattica.

D'altro canto, che, anche agli occhi del giurista, nella teoria delle fonti e dell'interpretazione, non sia indifferente la distinzione tra aspetto lessicale e aspetto legale del linguaggio giuridico è luminosamente dimostrato dalla nota distinzione tra disposizione e norma, l'una relativa al veicolo linguistico e l'altra attenta alle ricadute ordinamentali, con tutte le conseguenze che conosciamo anche sul piano della giustizia costituzionale.

Ma, anche "solo" come comunicazione linguistica, la legge non è immune dalle problematiche che possono affliggere il prodotto linguistico in genere e persino non restare insensibile, nell'uso dei termini, alle mode del momento.

Siamo insomma davanti all'aspetto del cd. *drafting*, le cui implicazioni di sistema sono ben lungi dall'esaurirsi in un mero esercizio di stile, come testimoniano la vasta letteratura ormai esistente in proposito ed il ricco *corpus* di atti normativi e di *soft law* prodotto al proposito in tanti ordinamenti (si noti che la stessa Costituzione brasiliana, all'art. 59, dispone che una legge complementare, ossia una legge rinforzata proceduralmente rispetto a quella ordinaria, regoli l'elaborazione, la redazione, la modificazione e la codificazione delle leggi).

Insomma, è incontestabile come lo stesso legislatore abbia preso ad un certo momento consapevolezza dei vari risvolti problematici attinenti al buon confezionamento di tale prodotto, anche allestendo procedure e istituendo organi alla bisogna. Un esempio luminoso è il Comitato per la legislazione operante all'interno della nostra Camera dei Deputati, di cui è stata fornita ampia testimonianza in questo incontro, anche se deplorandosi la scarsa efficacia dell'organo di fronte agli "appetiti" politici dei parlamentari.

## 7. Quale fondamento costituzionale delle regole di drafting

È stato bene messo in luce, d'altronde, come un linguaggio stilisticamente piano e magari più contiguo a quello corrente conferisca al linguaggio legislativo un connotato democratico.

Ciò consente di sottolineare come la stessa nostra Costituzione, pur concepita in un'epoca ormai abbastanza risalente, non sia insensibile almeno nella sostanza alle principali problematiche redazionali della legge, anche al di là dei principi di certezza del diritto e di affidamento del cittadino, che pure hanno saldi appigli costituzionali.

Se si guarda, infatti, ai filoni più frequentati nella materia, non si fa fatica ad accorgersi come la scrittura della legge, quale è implicata dai passaggi dell'*iter* legislativo fino alla sua pubblicazione, presupponga sia l'incanalamento del messaggio legislativo nell'ambito delle regole lessicali e sintattiche della lingua scritta, sia un'ordinata articolazione (nel senso letterale) del testo. Non ci si può esimere, peraltro, dal rammentare come al bicameralismo, si sia sempre ascritto il merito di una più accurata confezione del testo.

# Osservatorio sulle fonti

Anche il risvolto di *drafting* sostanziale dato dalla fattibilità finanziaria trova consacrazione nella regola costituzionale della necessaria copertura finanziaria. Inutile ricordare come anche quest'ultima regola risulti tra le più violate dall'abusata clausola di neutralità finanziaria, per cui all'attuazione di una legge si deve provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato!

## 8. La difficile giustiziabilità del drafting legislativo

Il *punctum crucis* dell'intera faccenda sta notoriamente nella configurabilità del vizio linguistico come vizio autonomo di rilevanza costituzionale: ciò che sembrerebbe escluso dal fatto che finora esso è stato preso in considerazione solo se ridondante nella violazione di un qualche parametro costituzionale. E qui, per vero, non mancano esempi significativi su cui la dottrina ha portato una certa attenzione, anche nel tentativo di valorizzare la buona tecnica legislativa come strumento di garanzia della perspicuità della norma e della correlata certezza del diritto, ma si potrebbe aggiungere anche come assicurazione del corretto assetto delle competenze costituzionalmente determinate: in quest'ultimo senso, sembra rilevare la recente sent. n. 140 del 2015, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la doglianza per cui la cattiva redazione di una norma consistente nell'erronea introduzione di un secondo comma 1-*bis* in un articolo avrebbe travalicato il mero vizio di tecnica legislativa per andare ad incidere negativamente sulla competenza legislativa regionale (punto 5 del "diritto").

Se anche in Spagna la questione ha assunto rilievo nella giurisprudenza costituzionale, come reso evidente da pertinenti prese di posizione del Tribunale costituzionale, è ancora la giurisprudenza costituzionale francese ad offrire motivi di riflessione di particolare interesse. A partire almeno dal 1999, infatti, vi ha preso, per così dire, forma o, meglio, vi ha acquisito una dimensione apprezzabile il principio dell'accessibilità e della comprensibilità della legge (*accessibilité et intelligibilité de la loi*). Entrambi questi fattori sono stati, dunque, inseriti nel novero degli obiettivi di valore costituzionale sulla base della considerazione che l'eguaglianza davanti alla legge e la garanzia dei diritti enunciata dal famoso art. 16 della Dichiarazione dei diritti non sarebbero effettivi se i cittadini non disponessero di una conoscenza sufficiente delle norme che li riguardano.

Una posizione, questa, che potrebbe accostarsi a quella adottata dalla Corte costituzionale italiana con la sent. n. 364 del 1988 che ha dichiarato illegittimo l'articolo del codice penale espressivo dell'antico brocardo *ignorantia legis non excusat* nella parte in cui non ammette invece come circostanza scusabile l'ignoranza inevitabile della legge penale. Resta ovviamente da determinare quando questa scusabilità ricorra: ma, a stare al ragionamento della Corte, escluso che tale ignoranza possa essere "misurata alla stregua di criteri c.d. soggettivi puri (ossia di parametri che valutino i dati influenti sulla conoscenza del precetto esclusivamente alla luce delle specifiche caratteristiche personali dell'agente)", è piuttosto a criteri oggettivi che occorre fare riferimento. Tali criteri sono classificati dalla Corte stessa in criteri oggettivi puri, secondo i quali l'errore sul

# Osservatorio sulle fonti

precetto risulterebbe inevitabile nei casi d'impossibilità di conoscenza della legge penale da parte di qualsiasi consociato, e criteri oggettivi misti, secondo i quali l'inevitabilità può essere determinata, fra l'altro, da particolari, positive, circostanze di fatto. Ma al di là di tale distinzione, è almeno certo, come la Corte riconosce esplicitamente che, tra i criteri oggettivi puri, rientra la mancanza di riconoscibilità della disposizione normativa per assoluta oscurità del testo legislativo.

## *9. Il muto linguaggio del legislatore*

Un'altra questione ha riguardato il caso di norme pur chiare nella loro formulazione ma (ritenute) prive di qualsiasi portata prescrittiva. La questione rinvia, all'evidenza, a problematiche teoriche di grande spessore e che non sembrano francamente risolte, ossia se effettivamente possa darsi una situazione del genere e ancora più in generale che cosa sia una norma. Non potendoci all'evidenza occupare di questi profili, è però interessante, ai nostri fini, sottolineare come la questione abbia investito, a ben vedere, anche il linguaggio del legislatore in maniera chiara sempre in Francia, dove il Consiglio costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di una disposizione in quanto priva di portata prescrittiva, dal momento che sarebbe obbligo del legislatore esercitare pienamente la competenza che la Costituzione gli assegna, laddove il principio costituzionale della chiarezza della legge e i già menzionati obiettivi dell'accessibilità e della comprensibilità della legge stessa gli imporrebbero, altresì, di adottare disposizioni sufficientemente precise e formule non equivoche in modo da tutelare contro interpretazioni incostituzionali od arbitrarie dell'amministrazione o del giudice.

In questo stesso ordine di idee, può collocarsi la vicenda che ha visto come protagonista davanti alla nostra Corte costituzionale certe disposizioni degli statuti regionali ordinari. Mi riferisco precisamente alle sentt. nn. 372, 378 e 379 del 2004 con cui, come venne efficacemente detto all'epoca, la Corte condannò all'inefficacia le disposizioni programmatiche degli Statuti che avevano debordato dalla competenza materiale della fonte invece di dichiararne l'incostituzionalità per il medesimo motivo. Ecco, mi pare, un altro esempio di disposizioni ritenute dalla Corte costituzionale prive di portata normativa e praticamente confinate in un situazione di limbo a motivo del loro contenuto materiale. Ciò che, peraltro, aveva anche autorizzato a pensare che la soluzione più corretta per una questione sollevata nei confronti di qualcosa del tutto sprovvisto di forza normativa dovesse essere l'inammissibilità.

## *10. Il legislatore digitale*

Vorrei finalmente non trascurare un ulteriore aspetto che dovrebbe essere tenuto ormai presente dal linguaggio del legislatore (ci sarebbero molte altre questioni a cui evito anche solo di accennare: come quelle riguardanti gli strumenti di manutenzione della legge o gli strumenti per meglio comunicare e chiarire le norme, al cui proposito ci si potrebbe chiedere, ad es., che fine hanno fatto le note a margine di cui all'art. 10, comma 3-*bis*, della Pres. Cons. destinate ad agevolare la comprensione delle leggi).

# Osservatorio sulle fonti

Mi riferisco al fatto che il legislatore attuale non può, a mio parere, più ignorare la dimensione informatica del messaggio normativo: come dire che esistono dei nuovi destinatari della legge, ossia gli elaboratori elettronici e che pertanto il linguaggio del legislatore deve adeguarsi a questa nuova realtà comunicativa. Per fortuna non mancano gli studi e le sperimentazioni nel settore e non si ignorano nemmeno i risultati conseguiti (si pensi al servizio fornito dal portale di Normattiva). Non mi riferisco però solo ai programmi di ricerca per chiavi o testuale, ma, in una sede come quella odierna, soprattutto all'ausilio che dagli strumenti informatici può provenire per lo stesso confezionamento del testo e per rendere il linguaggio del legislatore più pervio ed efficace.

In altri termini, il legislatore deve imparare a convivere con gli strumenti informatici che gli permettono di compiere verifiche *in itinere* sia sulle caratteristiche linguistiche del linguaggio utilizzato (ossia l'applicazione delle regole ortografiche, di lessico e di sintassi spesso vilipese), sia sulla sua struttura formale (compresa l'ordinata gerarchizzazione delle partizioni interne), sia sulla congruità dei rinvii, dei collegamenti e dei riferimenti normativi, giurisprudenziali, tecnici e di altro genere, "pescando" magari in quell'immensa banca dati che è ormai il web. Tutto ciò avrebbe, poi, anche una virtuosa ricaduta sul reperimento stesso dei testi legislativi e prima ancora sulla loro organizzazione in banche dati del tutto "amichevoli" rispetto all'utente anche sprovvisto di particolari cognizioni giuridiche.

## *11. Cenni conclusivi*

Insomma, comunque la si veda, la materia del linguaggio del legislatore esige, per la sua delicatezza e per le sue implicazioni di sistema e di ricaduta sui diritti dei cittadini, di essere presa maggiormente a cuore (si è oggi suggestivamente ragionato di una semantica della libertà) da coloro a cui la Costituzione attribuisce il potere di confezionare le norme, anche curando il necessario aggiornamento della legislazione soggetta a facile deperimento in tempi come quelli attuali.

Concluderei con l'osservazione con cui Habermas ammonisce che l'attaccamento dei giuristi a certi modelli linguistici non farebbe che perpetuare un conflitto irrisolto tra l'interesse del mittente e quello del destinatario delle norme, ossia quello di rimanere al riparo del giudizio e della critica e quello invece di esercitare tale critica sull'operato dei rappresentanti, che in una società democratica costituisce un diritto primordiale.